



COMUNE DI SANT'ARCANGELO

(Provincia di Potenza)

Corso Vittorio Emanuele – C.A.P. 85037

centralino 0973 – 61.83.11

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

pec: areatecnica@pec.comune.santarcangelo.pz.it

LAVORI EDILI DI "RICOLLOCAMENTO DEGLI AFFRESCHI CINQUECENTESCHI NEL CHIOSTRO DEL MONASTERO DI S.MARIA DI ORSOLEO" - COMPLETAMENTO" - categoria « OG2»

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

In esecuzione della Convenzione stipulata della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Marsicovetere e Sant'Arcangelo per lo svolgimento della funzione di Centrale di Committenza, e in esecuzione della Determinazione a contrattare n. 580 del 17.07.2018

adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Arcangelo, il Comune di Sant'Arcangelo indice una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione, mediante il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 lett. a) del medesimo decreto, dell'appalto relativo ai "**lavori di ricollocamento affreschi cinquecenteschi nel chiostro del monastero di Santa Maria di Orsoleo – categoria OG2**" nel Comune di Sant'Arcangelo.

Il presente bando/disciplinare di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto indicato e megliospesificato nel Capitolato d'appalto e negli elaborati progettuali dell'Ufficio per conto del quale la presente procedura viene indetta

CUP: J24B18000100002

CIG:7488173BD5

1. Comune di Sant'Arcangelo AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE

Corso Vittorio Emanuele - 85037 Sant'Arcangelo (PZ) tel. 0973.618318 e-mail:

protocollosantarcangelo@rete.basilicata.it

Sito Internet ove reperire la documentazione di gara:

www.comune.santarcangelo.pz.it

Soggetti da contattare:

RUP tecnico per la realizzazione dei lavori, è il Geom. Carlo Mastrosimone dipendente del Comune di Sant'Arcangelo, tel. 0973.618321, E-mail: carlo.mastrosimone@rete.basilicata.it

I quesiti potranno essere presentati (esclusivamente in lingua italiana) scrivendo a:

areatecnica@pec.comune.santarcangelo.pz.it

entro il terzo giorno anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti dopo il termine indicato. **Termine per la richiesta di chiarimenti: ore 12.00 del 09.08.2018**

Eventuali chiarimenti, rettifiche al bando e/o al disciplinare, proroghe dei termini e informazioni complementari alle imprese concorrenti avvengono:

mediante avviso sul sito web: www.comune.santarcangelo.pz.it,

e/o mediante e-mail e/o mediante PEC.

Si invitano comunque gli operatori economici interessati a presentare offerta a consultare spesso la pagina web. del Comune di Sant'Arcangelo, non potranno essere considerati responsabili della mancata conoscenza, da parte dei concorrenti:

clausole/condizioni contenute nel disciplinare di gara e negli altri documenti complementari rettifiche, precisazioni e informazioni complementari; che siano pubblicate al predetto link.

Con l'avvenuta partecipazione l'Operatore Economico accetta pienamente tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Bando e dal Capitolato speciale d'appalto per la prestazione del servizio, alle condizioni che seguono.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere al formale affidamento del servizio, di revocare o annullare la gara, qualora essa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, senza che anche l'aggiudicatario provvisorio possa vantare alcun riconoscimento in merito.

2 INDIRIZZO INTERNET AL QUALE I DOCUMENTI DI GARA SARANNO DISPONIBILI PER L'ACCESSO GRATUITO, ILLIMITATO E DIRETTO:

Sito Internet ove reperire la documentazione di gara relativa all'intera procedura:

www.comunedisantarcangelo.pz.it

Sito internet per la pubblicazione del bando di gara/disciplinare e allegati

www.comune.santarcangelo.pz.it (luogo ove si svolgono i lavori)

3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA.

Ente Pubblico Territoriale

4. SE DEL CASO, L'INDICAZIONE CHE L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE È IL COMUNE DI SANT'ARCANGELO O CHE È COINVOLTA UNA QUALSIASI ALTRA FORMA DI APPALTO CONGIUNTO.

Il Comune svolge in questa procedura le funzioni di appaltante e amministrazione aggiudicatrice

5. CODICI CPV. SE L'APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI, TALI INFORMAZIONI SONO FORNITE PER OGNI LOTTO. Lotto unico di Lavori. CPV 45454000-4

6. IL CODICE NUTS DEL LUOGO PRINCIPALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI APPALTI DI LAVORI O IL CODICE NUTS DEL LUOGO PRINCIPALE DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE PER GLI APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI. SE L'APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI, TALI INFORMAZIONI SONO FORNITE PER OGNI LOTTO. CODICE NUTS: ITE 19

7. DESCRIZIONE DELL'APPALTO: NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI.

Trattasi di lavori di Ricollocamento affreschi cinquecenteschi nel chiostro del monastero di S.Maria di Orsoleo:

Il valore complessivo dell'appalto ammonta ad € 49.033,71 (Euro quarantatremilatrentatre/71) di cui:

a) Euro 43.033,71 importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta

b) Euro 0 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

c) Euro 0 per manodopera lavori in economia

così suddivisi:

Lavorazione Categoria e classe Importo (Euro) Percentuale Qualificazione obbligatoria (sì/no) Indicazioni speciali ai fini della gara Prevalente o scorporabile Subappaltabile (sì/no) Opere rientranti nella categoria OG2 cl. I 43.033,71 100% Sì Prevalente Sì

Costi della sicurezza e igiene del lavoro (non soggetti a ribasso) € 0

Costi di manodopera lavori in economia (non soggetti a ribasso) € 0

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE € 49.033,71

A norma dell'art. 4, comma 3 del D.M. 22 Agosto 2017, n. 154, ai fini della qualificazione per lavori sui beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 relativi alle categorie OG2, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.

Il subappalto è ammesso nelle modalità e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e sm.

8. ORDINE DI GRANDEZZA TOTALE STIMATO DELL'APPALTO O DEGLI APPALTI;

SE L'APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI, TALI INFORMAZIONI SONO FORNITE PER OGNI LOTTO.

L'importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) ammonta ad € 49.033,71. = oltre IVA

ed è così suddiviso:

- a) Euro 49.033,71 importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta
- b) Euro 0 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
- c) Euro 0 per manodopera lavori in economia

9. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI.

NON SONO AMMESSE VARIANTI

10. TEMPI DI CONSEGNA DEI LAVORI

E' facoltà della stazione appaltante avvalersi della consegna lavori in via d'urgenza, ai sensi art.32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 120 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna; per ogni giorno di ritardo, non giustificato,rispetto al termine di ultimazione sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo nettocontrattuale.

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Requisiti Generali (assenza di cause di esclusione).

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni indicate all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

2. In particolare l'esclusione di cui al comma 1 del citato art. 80 opera qualora la circostanza previstariguardi il titolare e/o il direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale; i soci e/o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legalerappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, e/o i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza e/o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e/o il socio unico persona fisica, e/o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e/o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

3. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente avviso, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

4. L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta l'abilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5. Inoltre non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oppure che siano incorsi, ai sensi dellanormativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

6. Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, modificato con successivo decreto del 30 maggio 2015, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Per i Consorzi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, sia dal Consorzio stesso, sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l'esecuzione del servizio.

8. Per i Raggruppamenti Temporanei di imprese e per i Consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e tecnico/professionale

1. I partecipanti alla gara devono essere in possesso di:

a) iscrizione nel registro CCIAA per attività inerenti l'oggetto dell'appalto. Nel caso di società cooperative e consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione CCIAA è necessaria l'iscrizione nell'apposito albo;

b) **relativamente alla categoria prevalente OG2**, il concorrente dovrà possedere Attestazione SOA in CATEGORIA OG2 Classifica I (o superiore) ovvero essere in possesso della qualificazione nella Categoria OG2 ai sensi dell'art. 12 del Decreto 22 Agosto 2017 n. 154 del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, e cioè:

1. avere eseguito **direttamente e in proprio** antecedentemente alla pubblicazione del bando, lavori della medesima categoria OG2 per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, nel

rispetto del principio di continuità nell'esecuzione dei lavori o in quanto effettuati dall'impresa nel corso della sua attività, senza ricorso ad acquisizioni di azienda, ovvero in quanto rimane invariata la direzione tecnica dell'impresa, anche coincidente con la titolarità della stessa, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 comma 1 lett. a) del D.M. 22 Agosto 2017, n. 154 e dell'art.13 del medesimo decreto deve rispondere ai seguenti requisiti:

il soggetto o i soggetti designati come direttore tecnico non possono rivestire per ladurata dell'appalto analogo incarico per conto di altre imprese qualificate pertanto devono produrre alla stazione appaltante **dichiarazione di unicità di incarico**;

qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere dipendente dell'impresa con contratto d'opera professionale regolarmente registrato;

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Si precisa che il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente è ammesso ai sensi dell'art.105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell'importo dei lavori contrattualizzati.

Nel caso di subappalto, **anche con riferimento alle categorie a qualificazione obbligatoria** non possedute, l'operatore economico dovrà indicare nella **sezione D della parte II del DGUE** le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale.

2. I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete e i G.E.I.E., di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), di tipo orizzontale, possono partecipare alla gara, qualora la mandataria o una delle imprese consorziate e le altre imprese siano in possesso dei suddetti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti per le imprese singole e la mandataria in ogni caso possieda i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

12. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta

13. EVENTUALMENTE, INDICARE SE:

A) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO;

B) SI TRATTA DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE;

C) SI TRATTA DI UN'ASTA ELETTRONICA (IN CASO DI PROCEDURE APERTE O RISTRETTE O DI PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE).

Non si tratta di queste fattispecie

14. SE L'APPALTO DEVE ESSERE SUDDIVISO IN LOTTI, INDICAZIONE DELLA POSSIBILITÀ PER GLI OPERATORI ECONOMICI DI PRESENTARE OFFERTE PER UNO, PER PIÙ E/O PER L'INSIEME DEI LOTTI. INDICAZIONE DI OGNI POSSIBILE LIMITAZIONE DEL NUMERO DI LOTTI CHE PUÒ ESSERE AGGIUDICATO AD UNO STESSO OFFERENTE. SE L'APPALTO NON È SUDDIVISO IN LOTTI, INDICAZIONE DEI MOTIVI, A MENO CHE TALE INFORMAZIONE NON SIA FORNITA NELLA RELAZIONE UNICA.

L'appalto non è suddiviso in lotti. Il lotto è unico

15. IN CASO DI PROCEDURA RISTRETTA, PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, DIALOGO COMPETITIVO O PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, QUANDO CI SI AVVALE DELLA FACOLTÀ DI RIDURRE IL NUMERO DI CANDIDATI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A NEGOZIARE: NUMERO MINIMO E, EVENTUALMENTE, NUMERO MASSIMO PREVISTO DI CANDIDATI E CRITERI OGGETTIVI DA APPLICARE PER LA SCELTA DEI CANDIDATI IN QUESTIONE.

Non si versa nella fattispecie in questione.

16. IN CASO DI PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, DIALOGO COMPETITIVO O PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, INDICARE, EVENTUALMENTE, IL RICORSO A UNA PROCEDURA CHE SI SVOLGE IN PIÙ FASI SUCCESSIVE, AL FINE DI RIDURRE GRADUALMENTE IL NUMERO DI SOLUZIONI DA DISCUTERE O D'OFFERTE DA NEGOZIARE.

Non si versa nella fattispecie in questione.

17. EVENTUALMENTE, LE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOTTOPOSTA L'ESECUZIONE DELL'APPALTO.

Non ci sono condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto in aggiunta a quanto previsto

dal Capitolato Speciale d'Appalto.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

Minor Prezzo ai sensi art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 – mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Il Corrispettivo dell'appalto è determinato a misura, ai sensi dell'art.3 lett. eeeee D.Lgs 50/2016 e smi

Si procederà al calcolo dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e ai sensi dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 05/10/2016 avente ad oggetto "Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso". Si ricorda che in base al predetto comunicato, qualora per il calcolo della soglia di anomalia venga estratto, fra i criteri di cui all'art. 97 comma 2, quello che comporta il cd. "taglio delle ali", le offerte di identico valore non saranno considerate come unica offerta ai fini del calcolo matematico ma verranno considerate distintamente nei loro singoli valori in quanto "*... l'accantonamento delle ali costituisce una mera operazione matematica, distinta, come tale dall'effettiva esclusione di concorrenti che superano la soglia di anomalia. Conseguentemente il mancato accantonamento di un'offerta identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara...*".

Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della soglia automatica di anomalia e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.97 comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016 (ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala).

Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà valutando la congruità delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs50/2016.

Come stabilito dall'art. 97, comma 3 bis, del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, mediante il ricorso ai metodi di cui all'art.97, comma 2, del D.Lgs.50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, pertanto in caso di numero di offerte inferiore a cinque la S.A. procederà all'aggiudicazione al massimo ribasso, ferma restando la facoltà ex art. 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016 di valutare la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse

L'Ente appaltatore in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

La verifica di congruità delle offerte è rimessa alla Stazione appaltante con l'ausilio del RUP tecnico in ottemperanza alle disposizioni di cui alle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Anac con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con provvedimento dell'Autorità del 11.11.2017, pubblicato in G.U.R.I. in data 07/11/2017.

Per la verifica della congruità delle offerte anomale si veda paragrafo 10.1 del Disciplinare di gara.

Il Comune di Sant'Arcangelo si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,

sempre che sia ritenuta congrua e in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016.

19. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE (PROCEDURE APERTE)

I plichi contenenti le **offerte dovranno pervenire** al Comune di Sant'Arcangelo, Corso Vittorio Emanuele – 85037 Sant'Arcangelo (PZ) **entro le ore 12.00 del giorno 13.08.2018**

Le modalità di confezionamento dei plichi sono illustrate nel Disciplinare di Gara

20. INDIRIZZO AL QUALE LE OFFERTE O LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE SONO TRASMESSE.

Comune di Sant'Arcangelo, Corso Vittorio Emanuele –85037 Sant'Arcangelo (PZ)

21. IN CASO DI PROCEDURE APERTE:

A) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA;

B) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE;

C) PERSONE AUTORIZZATE AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI APERTURA.

A) L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

B) il giorno **14.08.2018 alle ore 16.30**, presso la sede municipale - Ufficio Tecnico di Sant'Arcangelo in Corso Vittorio Emanuele, si procede all'**apertura dei plichi contenenti le offerte.**

C) Sono autorizzati i rappresentanti dell'impresa o loro delegati

22. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

Le documentazioni devono essere redatte in lingua italiana, oppure corredati, a pena di esclusione, da traduzione giurata.

23. EVENTUALMENTE, INDICARE SE:

SARÀ ACCETTATA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA;

Si procederà al pagamento con fatturazione elettronica.

24. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L'APPALTO È CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA.

L'appalto non è finanziato da Fondi dell'Unione Europea

25. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO E, SE DEL CASO, DI MEDIAZIONE. PRECISAZIONI DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO O, SE DEL CASO, NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO E DI FAX, NONCHÉ INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL SERVIZIO PRESSO IL QUALE SI POSSONO RICHIEDERE TALI INFORMAZIONI

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata Via Rosica, 89/91, 85100 Potenza

PEC: tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it.

Ricorso nei termini di cui al D.Lgs 104/2010, come integrato dall'art. 204 del D.Lgs 50/2016

26. DATA (E) E RIFERIMENTO (I) DI PRECEDENTI PUBBLICAZIONI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVE ALL'APPALTO/AGLI APPALTI DI CUI AL PRESENTE AVVISO.

Ai sensi dell'art. 36 comma 9 D.Lgs 50/2016 non è necessaria pubblicazione in G.U.R.I. in quanto l'appalto è al di sotto di € 500.000,00

27. NEL CASO DI APPALTI RINNOVABILI, CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI BANDI E AVVISI

L'Appalto non rientra tra quelli rinnovabili.

28. DATA D'INVIO DELL'AVVISO.

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito:

www.comune.santarcangelo.pz.it

www.comune.marsicovetere.pz.it

29. INDICARE SE L'APPALTO RIENTRA O MENO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'AAP.

NO

30. ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI.

Il Disciplinare di Gara Allegato al presente Bando ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DISCIPLINARE DI GARA

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'APPALTO

La procedura di gara in oggetto è svolta ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 comma 2 e dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016.

Si procederà al calcolo dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e ai sensi dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 05/10/2016 avente ad oggetto "Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso". Si ricorda che in base al predetto comunicato, qualora per il calcolo della soglia di anomaliavenga estratto, fra i criteri di cui all'art. 97 comma 2, quello che comporta il cd. "taglio delle ali", le offerte di identico valore non saranno considerate come unica offerta ai fini del calcolo matematico ma verranno considerate distintamente nei loro singoli valori in quanto "... l'accantonamento delle ali costituisce una mera operazione matematica, distinta, come tale dall'effettiva esclusione di concorrenti che superano lasoglia di anomalia. Conseguentemente il mancato accantonamento di un'offerta identica a quellapresentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia dianomalia non producediscriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara...".

Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della soglia automatica di anomalia e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.97 comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016 (ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala).

Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà valutando la congruità delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016.

Come stabilito dall'art. 97, comma 3 bis, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, mediante il ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, pertanto in caso di numero di offerte inferiore a cinque la S.A. procederà all'aggiudicazione al massimo ribasso, ferma restando la facoltà ex art. 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016 di valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse. L'Ente appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

La verifica di congruità delle offerte è rimessa alla C.U.C. con l'ausilio del RUP tecnico in ottemperanza alle disposizioni di cui alle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Anac con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con provvedimento dell'Autorità del 11.11.2017, pubblicato in G.U.R.I. in data 07/11/2017.

Per la verifica della congruità delle offerte anomale si veda paragrafo 10.1 del Disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016.

Il Contratto è da stipulare a misura, ai sensi dell'art. 3 lett. eeeee) D.Lgs 50/2016 e smi

Il criterio di aggiudicazione è quello del Minor Prezzo ai sensi art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara.

L'operatore economico è pertanto tenuto a presentare la documentazione di gara sotto indicata al PARAGRAFO 9

Con l'avvenuta partecipazione l'Operatore Economico accetta pienamente tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando/Disciplinare e dal Capitolato speciale d'appalto per l'espletamento dei lavori, alle condizioni che seguono.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di non procedere al formale affidamento dei lavori, di revocare o annullare la gara, qualora essa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, senza che anche l'aggiudicatario provvisorio possa vantare alcun riconoscimento in merito.

2. INFORMAZIONI TECNICHE

2.1. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Sant'Arcangelo, loc. Orsoleo

2.2 BREVE DESCRIZIONE: Lavori di "Ricollocamento degli affreschi cinquecenteschi nel chiostro del monastero di S. Maria di orsoleo" consistenti in:

- revisione e/o sostituzione infissi e porte;
- revisione manto di copertura;
- revisione pavimentazione;
- manutenzione grondaie e discendenti;
- regimentazione acque piovane;
- revisione rete fognaria;
- interventi di miglioramento al percorso museale;

2.3. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO (IN EURO, IVA ESCLUSA)

L'importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) ammonta ad € 49.033,71 = oltre IVA ed è così suddiviso:

- a) Euro 49.033,71 importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta
- b) Euro € 0 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
- c) Euro 0 per manodopera lavori in economia

Ai fini del rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori, gli stessi sono Classificati nella Categoria OG2.

2.4. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna;

2.5. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DI CONTABILIZZAZIONE:

A misura, ai sensi dell'art.3 lett. eeeee) D.Lgs 50/2016 e smi

2.6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Prezzo più basso ai sensi art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 – ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Si procederà al calcolo dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e ai sensi di quanto risultante dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5/10/2016 avente ad oggetto "Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso Si veda comunque il precedente paragrafo 1 del disciplinare di gara.

2.7. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nelle modalità e limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e sm. in combinato disposto con l'art. 2 D.M. 248/2016.

Si precisa che il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente è ammesso ai sensi dell'art.105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell'importo dei lavoricontrattualizzati.

Nel caso di subappalto, **anche con riferimento alle categorie a qualificazione obbligatoria** non possedute, l'operatore economico dovrà indicare nella **sezione D della parte II del DGUE** le prestazioni che intendesubappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2.8 E' DA PREVEDERSI ANTICIPAZIONE DEL 20% SUL VALORE DEL CONTRATTO. SI APPLICA IN TAL SENSOL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016.

2.9 SOGGETTI DA CONTATTARE

☒☒RUP tecnico per la realizzazione dei lavori, è il Geom. Carlo Mastrosimone Tecnico del Comune di Sant'Arcangelo. Chiarimenti e informazioni in merito ai lavori potranno essere richiesti al Geom. Carlo MastrosimoneTecnico del Comune di Chiusdino, tel. 0973/618321, E-mail: carlo.mastrosimone@rete.regione.basilicata.it

☒☒RUP per la procedura di gara è l'Arch. Domenica Maria RINALDI, dell'Area Tecnica. Chiarimenti e informazioni in merito al presente bando ed alla procedura di gara potranno essere richiesti all'Arch. Domenica Maria Rinaldi tel. 0973/618318.

3. PRECISAZIONE SUL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO

L'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e sm prevede i metodi per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi che seguono. Si illustrano i metodi.

In apertura della seduta di esame dei plichi contenenti le offerte, si procederà preliminarmente al sorteggio per determinare uno dei metodi previsti dall'art. 97 comma 2 per determinare la soglia di anomalia.

Si descrivono i singoli metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minorribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

E' il metodo con il cd. "taglio delle ali".

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra.

Si procede quindi a determinare prima di tutto il "taglio delle ali" del 20% delle offerte di minore e dimaggiore ribasso (arrotondato all'unità superiore); effettuato il taglio delle ali si sommano i ribassi **rimasti** (secondo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23 Gennaio 2018, n. 435) e poi si calcola la media aritmetica degli stessi su cui applicare l'eventuale decremento, indi si verifica se la prima

cifra dopo la virgola della somma è un numero pari o uguale a zero. Se la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, è un numero pari ovvero uguale a zero la media resta invariata. Se invece la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media aritmetica delle offerte precedentemente calcolata viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento; Il metodo in questione prevede, cioè, di procedere al calcolo della media dei ribassi di tutte le offerte ammesse e poi di incrementare tale media del 15%.

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; Identica al metodo del punto c) salvo la percentuale di incremento.

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

E' simile in parte al metodo di cui alla lettera a), con taglio delle ali, media delle offerte e media degli scarti, quest'ultima però moltiplicata per il coefficiente tra 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 precedentemente estratto in prima seduta.

I punteggi derivanti dalle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia compresa tra cinque e nove.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni indicate all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

2. In particolare l'esclusione di cui al comma 1 del citato art. 80 opera qualora la circostanza prevista riguardi il titolare e/o il direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale; i soci e/o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, e/o i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza e/o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e/o il socio unico persona fisica, e/o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e/o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

3. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente avviso, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

4. L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta l'abilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5. Inoltre non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oppure che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

6. Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, modificato con successivo decreto del 30 maggio 2015, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Per i Consorzi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, sia dal Consorzio stesso, sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l'esecuzione del servizio.

8. Per i Raggruppamenti Temporanei di imprese e per i Consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e tecnico/professionale

1. I partecipanti alla gara devono essere in possesso di:

a) iscrizione nel registro CCIAA per attività inerenti l'oggetto dell'appalto. Nel caso di società cooperative e consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione CCIAA è necessaria l'iscrizione nell'apposito albo;

b) relativamente alla categoria prevalente OG2, il concorrente dovrà possedere Attestazione SOA in CATEGORIA OG2 Classifica I (o superiore) ovvero essere in possesso della qualificazione nella Categoria OG2 ai sensi dell'art. 12 del Decreto 22 Agosto 2017 n. 154 del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, e cioè:

1. avere eseguito **direttamente e in proprio** antecedentemente alla pubblicazione del bando, lavori della medesima categoria OG2 per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, nel rispetto del principio di continuità nell'esecuzione dei lavori o in quanto effettuati dall'impresa nel corso della sua attività, senza ricorso ad acquisizioni di azienda, ovvero in quanto rimane invariata la direzione tecnica dell'impresa, anche coincidente con la titolarità della stessa, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 comma 1 lett. a) del D.M. 22 Agosto 2017, n. 154 e dell'art.13 del medesimo decreto deve rispondere ai seguenti requisiti:

il soggetto o i soggetti designati come direttore tecnico non possono rivestire per la durata dell'appalto analogo incarico per conto di altre imprese qualificate pertanto devono produrre alla stazione appaltante **dichiarazione di unicità di incarico**;

qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere dipendente dell'impresa con contratto d'opera professionale regolarmente registrato;

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Si precisa che il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente è ammesso ai sensi dell'art.105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell'importo dei lavori contrattualizzati.

Nel caso di subappalto, **anche con riferimento alle categorie a qualificazione obbligatoria** non possedute, l'operatore economico dovrà indicare nella **sezione D della parte II del DGUE** le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale.

2. I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete e i G.E.I.E., di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), di tipo orizzontale, possono partecipare alla gara, qualora la mandataria o una delle imprese consorziate e le altre imprese siano in possesso dei suddetti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti per le imprese singole e la mandataria in ogni caso possieda i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

5. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA

In caso di raggruppamento temporaneo si applicano le previsioni degli articoli 45-48 del D.Lgs 50/2016, nonché degli articoli 92, 93, 94 del D.P.R. 207/2010.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorzarsi o raggrupparsi le dichiarazioni, contenute **negli Allegati 1, 2, 4 e 5 al Bando-Disciplinare**, sottoscritte dalle medesime imprese, a seguito della presentazione delle quali sarà possibile conoscere:

- 1) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
- 3) le quote di partecipazione al raggruppamento;
- 4) la percentuale dei lavori che ciascuna impresa intende eseguire sulla base delle quote di partecipazione al raggruppamento;
- 5) che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d'appalto ai sensi dell'art.80 del D. Lgs. 50/2016;
- 6) che **la mandataria in ogni caso possiede i requisiti ed esegue le prestazioni in misura maggioritaria.**
- 7) che l'associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma, nel rispetto di quanto previsto dall'art.80 del D. Lgs. 50/2016;
- 8) L'offerta **Allegato 3** deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno di cui al punto 1)

Le Associazioni temporanee già costituite devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente capoverso, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.48 del D.Lgs 50/2016 sm.

6. CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Allegato 2 al presente Bando/Disciplinare è costituito dal Modello di Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Si prega di compilare il medesimo con attenzione. Nel caso l'operatore economico partecipi alla procedura di appalto insieme ad altri (ATI), ciascun soggetto partecipante è tenuto a presentare un DGUE.

Si ricorda che in seguito alle disposizioni introdotte con il D. Lgs.. 56/2017 (cd. "Decreto Correttivo") ciascun soggetto che compila il DGUE allega anche la dichiarazione integrativa Allegato 4 nella quale si attesta che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del D. Lgs.50/2016.

Oltre a ciò, relativamente all'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 12 D.M. 154/20017, ad integrazione della parte IV lett. C del DGUE, deve essere allegata la dichiarazione integrativa Allegato 5. Si evidenzia inoltre come sia da porre particolare attenzione, laddove necessario e pertinente, allacolonna denominata "Risposta", con indicazione (attraverso apposizione del segno sul sì o sul no) della situazione in cui versa il concorrente.

La gara è soggetta ad AVCPASS. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il **CIG 7488173BD5** della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal Bando/Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. In caso di sua mancanza non si procede all'esclusione dalla gara, ma si provvederà a richiedere che nel termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla regolarizzazione della documentazione mancante.

7. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è altresì corredata dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante. Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE. Tale onere deriva dalla duplice funzione svolta dalla cauzione provvisoria che, infatti, oltre ad indennizzare la stazione appaltante dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, svolge, anche, una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 04/10/2005, n.8).

2) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito

3) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

4) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.

Tale comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

5) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del soggetto che sottoscrive la polizza assicurativa o bancaria, nella quale si specifichi il titolo ed i poteri in base ai quali si rilascia la polizza, in modo da poter avere la certezza sulla provenienza della stessa.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria si riporta il comma 7 dell'art.93 del D.Lgs 50/2016, come novellato dal D.Lgs 56/2017:

"... 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNICEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

*Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del **decreto legislativo n. 231/2001** o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente...".*

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

A norma dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 "... Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore ad dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa...".

Ai fini dell'applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue:

☒☒ In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione/integrazione delle dichiarazioni suddette, il concorrente è escluso dalla gara.

☒☒ In caso di irregolarità essenziali non sanabili (carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa) si procede all'esclusione dalla gara.

☒☒ Si specifica comunque che eventuali modeste carenze nella documentazione saranno gestite dalla Stazione Appaltante secondo i noti principi sanciti da Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n.16/2014:

- a) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dalla vigente normativa in materia di appalti può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
- b) la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste dalla vigente normativa in materia di appalti non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
- c) una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

Si terrà altresì conto delle Linee Guida A.N.A.C n. 1 (Delibera 973 del 14 settembre 2016) e della Determinazione ANAC n. 1 dell'8 gennaio 2015.

SI EVIDENZIA INOLTRE CHE LE CARENZE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA DETERMINERANNO L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

ESCLUSIONI/SOCCORSO ISTRUTTORIO

- sono escluse senza soccorso istruttorio le offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D. Lgs. 50/16;

- sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte che non contengano all'interno del plico principale le buste richieste dal Bando Disciplinare, o che pur essendo le stesse presenti non siano sigillate in maniera tale da poterne concretamente pregiudicare la segretezza (non è possibile alcun soccorso istruttorio);

- sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta A, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. È ammessa a soccorso

istruttorio l'offerta dei concorrenti che sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura

- non sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti dei requisiti generali e speciali desumibili già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte che presentino dichiarazioni carenti che consentano comunque l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento d'identità del sottoscrittore.

Sono ammessi a soccorso istruttorio le offerte carenti della copia del documento di identità o che presentino documenti di identità dei sottoscrittori scaduti (si vedano in tal senso [TAR Lazio, Sez. I Ter, 4 novembre 2013, n. 9376](#); [TAR Campobasso, 28.10.2016 n. 444](#));

- le dichiarazioni mendaci, prodotte in sede di gara, comportano l'esclusione del concorrente, secondo quanto deriva dalla lettura comparata dell'art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 con l'art. 75 del DPR 445/2000.

In caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581-Tar Palermo Sez. II, n. 1117 del 19.04.2017). In questo caso, ferma restando l'applicazione dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione a garanzia. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C per gli adempimenti di sua competenza. (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio)

- sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate al paragrafo 7, oppure la mancata reintegrazione possono essere sanate mediante soccorso istruttorio. Si precisa che **in caso di inesistenza della cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara.**

- sono escluse le imprese non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
- sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara, anche riservate) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla C.U.C. (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
- sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio)
- Si procederà all'esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal DPR 207/2010 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio)
- Non sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte prive dell'attestazione di avvenuto sopralluogo in quanto il sopralluogo costituisce un adempimento essenziale ed insostituibile non suscettibile di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.LGS. 50/2016 (in tal senso [TAR Basilicata, Sez. I, sentenza 07.06.2017, n. 439](#)).

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 15, del D.Lgs.50/2016.

Ai fini dell'applicazione della suddetta normativa si rinvia inoltre al successivo Paragrafo 11 denominato "Cause di Esclusione".

9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e qualificazione indicati al paragrafo 4, potranno partecipare alla procedura facendo **pervenire** a mezzo raccomandata del servizio postale, o servizio di posta celere, ovvero mediante corriere o agenzia di recapito autorizzati ovvero mediante consegna a mano, a pena di esclusione

entro le ore 13.00 del 13.08.2018

apposito plico chiuso indirizzato a: COMUNE DI SANT'ARCANGELO, Corso Vittorio Emanuele in orario 09.00-13.00 dal lunedì al venerdì e martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

I plichi con al loro interno la documentazione di gara, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati

sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto della gara. **In caso di mancata indicazione della dicitura dell'appalto di riferimento e del nominativo della Ditta partecipante l'offerta non verrà ammessa all'apertura, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83 comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016.** Il recapito tempestivo dei plichi/contenitori rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi/contenitori devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

Nella busta "A" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo ai sensi dell'Allegato 1, sottoscritta da legale rappresentante del concorrente (è sufficiente uno dei legali rappresentanti); alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

2. DGUE nella forma di dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il modello Allegato 2 al presente Bando/Disciplinare e corredato della dichiarazione Allegato 4. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito il documento deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

2-bis. Dichiarazioni integrative DGUE – nella forma di dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo i modelli Allegato 4, nel quale si attesta che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del D. Lgs. 50/2016, e Allegato 5 nel quale si attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del D.M. 22 Agosto 2017, n. 154.

3. (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 80/2016): dichiarazione (contenuta comunque nell'Allegato 1 al Bando/Disciplinare) che indichi per quali consorziati, il consorzio concorre (e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma); in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'apposita dichiarazione/documento di gara Allegato 2 al Bando/Disciplinare e corredato delle dichiarazioni Allegati 4 e 5.

4. (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) costituiti nella forma del Consorzio Stabile dell'art. 47 del Decreto Legislativo 50/2016):

elenco (vedasi comunque l'Allegato 1 al Bando/Disciplinare) delle imprese consorziate sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 da uno dei legali rappresentanti, autenticato ai sensi di legge oppure con allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Detto elenco può essere sostituito da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1 al Bando Disciplinare. Il Consorzio Stabile deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei propri legali rappresentanti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta secondo il modello Allegato 2 al Bando/Disciplinare e corredato delle dichiarazioni Allegati 4 e 5.

5. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

dichiarazioni, rese da ogni concorrente presentando gli Allegati 1, 2, 4 e 5 al Bando-disciplinare, attestanti in particolare:

a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;

c) le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire (**la mandataria in ogni caso possiede i requisiti ed esegue le prestazioni in misura maggioritaria**);

d) che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

e) che l'associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

f) che ciascuna delle imprese associate rispetta le previsioni di cui all'art. 16 della L.R. 38/2007;

g) che ciascuna delle imprese associate ha la piena consapevolezza delle condizioni di esecuzione prevista dal Capitolato d'Appalto posto a base di gara

6. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):

oltre alle dichiarazioni di cui al precedente punto 5, sono tenuti a presentare a pena di esclusione mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

7. (PER APPALTI A RISCHIO INFILTRAZIONE MAFIOSA nel caso il concorrente intenda avvalersi del subappalto – art. 105, comma 6 D. Lgs. 50/2016)

Poiché l'appalto riguarda attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'art. 1 Legge 6 novembre 2012, n. 190 qualora l'Operatore Economico intenda ricorrere al subappalto, è obbligatoria l'indicazione di terna di subappaltatori in sede di offerta. Il concorrente è tenuto a tale scopo a presentare all'interno della Busta A l'Allegato 2 DGUE adeguatamente compilato e sottoscritto dai tre operatori indicati come subappaltatori, corredato dell'allegato 4 e dall'allegato 5. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna determina l'esclusione anche del concorrente.

8. Certificazioni ISO/EMAS (in originale o copia conforme all'originale) ai fini della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi articolo 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 (si veda, in proposito, il successivo punto 9);

9. CAUZIONE PROVVISORIA: quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e pari a dunque € 2.210,00= valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell'offerta a favore della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE. **Si veda paragrafo 7.**

10. ATTESTAZIONE SOA (in originale o copia conforme all'originale) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie conformi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità. L'attestazione/i deve/devono essere adeguata/e ai lavori da assumere.

11. TASSA GARE non è dovuta la TASSA GARE

12. PASSOE_AVCPASS

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il **CIG 7488173BD5** della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal Bando/Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. In caso di sua mancanza non si procede all'esclusione dalla gara, ma si provvederà a richiedere che nel termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla regolarizzazione della documentazione mancante

13. ATTESTATO DI EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO rilasciato dal tecnico comunale competente, **Ai sensi dell'art. 79 D. Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, considerata la particolare natura degli immobili oggetto di intervento, è obbligatorio effettuare la visita dei luoghi** ove dovranno essere realizzati i lavori. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo).

L'appuntamento può essere fissato telefonando al numero 0973/618321 (Geom. Carlo Mastrosimone RUP

tecnico). Si invita a formulare la richiesta di appuntamento non oltre 5 giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta.

Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato dell'Amministrazione rilascerà un'attestazione, che dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, nella Busta A dall'Impresa (TAR. Basilicata, Sez. I, sentenza 07.06.2017, n. 439 e Tar Campania Napoli, Sez. VIII, 15 dicembre 2017, n. 5911).

In caso di associazione temporanea d'impresе o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

14. VISURA CCIAA per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

15. COMPLETEZZA DICHIARAZIONI

La domanda-istanza di partecipazione (**Allegato 1**), il Documento di Gara Unico Europeo (**Allegato 2**), l'offerta economica (**Allegato 3**) e le dichiarazioni integrative del DGUE (**Allegati 4 e 5**), ai sensi del DPR 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente Bando/Disciplinare, e comunque contenere quanto previsto negli stessi modelli.

Le dichiarazioni di cui agli Allegati 1, 2, 4 e 5 al Bando Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato 1, 2, 4 e 5 da parte di uno solo tra questi. È da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell'impresa/soci, pertanto tale sottoscrizione

oltre ad essere vincolante riguardo agli impegni assunti, assolve in concreto anche alla finalità di collegare la dichiarazione al concorrente (si veda T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 03.02.2015 n. 492).

Con riferimento all'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che la dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 riguardo ai seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; se si tratta di altro tipo di società o consorzio tutti i membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, con funzioni di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio persona fisica o il socio di maggioranza (sia esso persona fisica o giuridica) in caso di società con meno di quattro soci (ove il socio di maggioranza della società concorrente sia una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici); i titolari di poteri institori ex art. 2203 c.c. e procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti tali da risultare per sommatoria superiori ai poteri previsti da statuto in capo agli amministratori.

Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le dichiarazioni anche nei confronti dei soggetti sopra elencati, le stesse dovranno essere rese direttamente dagli interessati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Con riferimento alle autocertificazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che **nelle dichiarazioni devono essere indicate, a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate** (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), ivi comprese quelle per le quali i soggetti sopra citati abbiamo beneficiato della non menzione.

Analoga previsione viene adottata per l'offerta Economica Allegato 3 (che pertanto può essere sottoscritta da uno solo dei legali rappresentanti dell'impresa).

In caso di offerta presentata da procuratore va allegata la copia conforme all'originale della procura.

Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

OFFERTA ECONOMICA sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente, secondo lo SCHEMA ALLEGATO 3 al presente Bando:

- l'indicazione del ribasso offerto - espresso in cifre ed in lettere - rispetto all'importo posto a base di gara, che il concorrente offre per la realizzazione dei lavori. Il ribasso offerto dovrà essere espresso al massimo con tre cifre decimali. In caso di ribasso espresso con più di tre cifre decimali, si procederà ad arrotondare il terzodecimale all'unità superiore se il quarto decimale è compreso tra cinque e nove.

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione Allegato 3 da parte di uno solo tra questi. È da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell'impresa/soci, pertanto tale sottoscrizione oltre ad essere vincolante riguardo agli impegni assunti, assolve in concreto anche alla finalità di collegare la dichiarazione al concorrente.

L'impresa dovrà altresì indicare nel Modello Allegato 3, **a pena di esclusione dalla gara**, i propri costi dell'attività e i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 (nel testo aggiornato dal D.Lgs 56/2017) .

L'aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta conveniente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto o di procedere parzialmente nel caso in cui, dopo l'esame delle offerte pervenute, a suo insindacabile giudizio, ritenga eccessivo e/o antieconomico l'onere derivante dall'accettazione anche della migliore offerta pervenuta.

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il seggio monocratico di gara soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara ove nominata, il giorno **alle ore** presso la sede municipale - Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Arcangelo, Corso Vittorio Emanuele, **procede all'apertura dei plichi, in seduta pubblica** e, sulla base della documentazione contenuta nelle istanze presentate, procede a:

- a. espletare sorteggio per la determinazione di uno dei metodi finalizzati alla identificazione della soglia automatica di anomalia;
- b. verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- c. nel caso il Seggio di gara/Commissione ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese partecipanti, al termine della seduta di gara saranno trasmesse per fax le relative richieste indicando il termine perentorio (a pena di esclusione) entro il quale le imprese dovranno far pervenire al Protocollo del Comune la documentazione richiesta.
- d. verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese in fase di gara (busta A), sono fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o in una situazione di unico centro decisionale, ai sensi dell'art.80 del Decreto Legislativo 50/2016 ed in caso positivo ad escluderli dalla gara. Nel caso in questione, accertate le fattispecie di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, si provvederà ad escludere le imprese, ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere
- e. verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- f. formare l'elenco provvisorio delle imprese ammesse alla gara;
- g. dopo aver determinato l'elenco delle imprese definitivamente ammesse alla gara, il soggetto deputato all'espletamento della gara provvede in seduta pubblica, la cui data verrà resa nota con almeno due giorni di anticipo mediante pubblicazione di apposito avviso sul Sito Internet dell'Unione dei Comuni della Val di Merse, sezione Amministrazione Trasparente (tale pubblicazione assolve a tutti gli effetti l'obbligo di comunicazione), all'apertura delle buste "B offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed all'individuazione della migliore offerta. **L'autorità che presiede la gara apre pertanto le buste "B" verificando che in ciascuna di esse sia presente l'Allegato 3 (Offerta Economica) contenente l'offerta economica di ciascun Operatore Economico, contrassegna ed autentica le offerte e legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto in lettere da ciascun concorrente.**

Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della soglia automatica di anomalia e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.97 comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016 (ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala).

Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà valutando la congruità delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs50/2016.

Come stabilito dall'art. 97, comma 3 bis, del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, mediante il ricorso ai metodi di cui all'art.97, comma 2, del D.Lgs.50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, pertanto in caso di numero di offerte inferiore a cinque la S.A. procederà all'aggiudicazione al massimo ribasso, ferma restando la facoltà ex art. 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016 di valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

La C.U.C. in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Per la verifica di congruità delle offerte si veda il successivo paragrafo 10.1

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95 comma 15 del D.Lgs 50/2016 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (si veda in merito Tar Toscana, sez. I, 19 settembre 2016, n. 1372).

10.1 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti dell'art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (dunque anche la prima migliore offerta), il Seggio di Gara/RUP con l'ausilio del RUP tecnico, in ottemperanza alle disposizioni di cui alle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte. La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) sarà esclusa l'offerta qualora questi non presenti le giustificazioni;
- d) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

Si precisa altresì che in caso di verifica della congruità delle offerte anomale si procederà a richiedere i giustificativi del caso a partire dalle imprese che abbiano presentato la prima e seconda migliore offerta, con avvertimento che nel momento in cui perverranno le giustificazioni dell'impresa che ha presentato la prima migliore offerta, le stesse, in ragione del principio di economia procedimentale e di non aggravamento del procedimento amministrativo, verranno valutate anche prima della scadenza del termine assegnato e indipendentemente dalla ricezione delle giustificazioni dell'impresa che ha presentato la seconda migliore offerta. Gli esiti di tale valutazione verranno comunicati in seduta pubblica dal Seggio Monocratico di Gara. Qualora la verifica dei giustificativi prodotti dall'impresa che ha presentato la prima migliore offerta desse esito negativo e l'offerta non risultasse congrua e affidabile si procederà alla successiva valutazione dei giustificativi prodotti dall'impresa che ha presentato la seconda migliore offerta.

I concorrenti saranno informati della data fissata per la seduta pubblica di esame delle risultanze del sub procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte almeno due giorni prima, mediante pubblicazione della data sul Sito Internet dell'Unione dei Comuni della val di Merse, sezione Amministrazione Trasparente.

Tale pubblicazione assolve a tutti gli effetti l'obbligo di comunicazione.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice.

In ogni caso (dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi anomala e si dia luogo alla proposta di aggiudicazione) **prima dell'aggiudicazione si procederà, relativamente ai costi della manodopera, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 in combinato disposto con l'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs 50/2016.**

10.2 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene, tenuto conto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dall'art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000, con atto del Responsabile del Procedimento.

In ogni caso (dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi anomala e sia dichiarata dal Seggio di Gara la proposta di aggiudicazione) **prima dell'aggiudicazione di cui all'art. 32 comma 5 del D.Lgs50/2016 si procederà , relativamente ai costi della manodopera, a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.lgs 50/2016.**

L'aggiudicazione diverrà "efficace" a seguito dell'espletamento con esito positivo delle verifiche sulle dichiarazioni presentate dalla prima.

Si stabilisce pertanto che la prima migliore offerta sarà oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, sul possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti dal Bando/Disciplinare nonché sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Pertanto, individuata la migliore offerta non anomala, si procede, anche mediante AVCPASS, con il procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica ed economico-finanziaria, richiesti nel Bando/Disciplinare.

Nel caso le verifiche **effettuate ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016** non confermino la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara dall'Operatore Economico che ha presentato la prima migliore offerta, si provvederà all'esclusione della impresa, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si provvederà poi ad espletare un'ulteriore seduta di gara per la proposta di aggiudicazione alla seconda migliore offerta. Nel caso le verifiche sulla seconda migliore offerta non confermino le dichiarazioni rese, si procede alla proposta di aggiudicazione alla terza migliore offerta. Nel caso anche la terza eventuale proposta di aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere a nuova proposta di aggiudicazione oppure di dichiarare deserta la gara. Delle sedute pubbliche sarà data notizia almeno 2 giorni prima, mediante pubblicazione della data sul sito.

www.comune.santarcangelo.pz.it

Tale pubblicazione assolve a tutti gli effetti ogni obbligo di comunicazione.

A seguito dell'esclusione dei concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni o per i quali non risultino confermati il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 si provvederà all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto ad A.N.A.C, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (unico centro decisionale), si provvederà ad escludere le imprese, ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere;

Il Seggio Monocratico/Commissione di Gara può comunque modificare il Calendario delle sedute previste dal Bando/Disciplinare. La medesima può stabilire un nuovo calendario di gara, informando sulla data delle sedute, mediante pubblicazione della data sui siti internet sopra riportati, con almeno 5 giorni di anticipo.

Tale pubblicazione assolve a tutti gli effetti ogni obbligo di comunicazione.

Le verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica saranno espletate nel corso della procedura di gara, con tempi e modalità finalizzati al rispetto della massima economicità ed efficacia dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 32 del Decreto legislativo 50/2016 anche al di fuori del sistema AVCPASS.

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, si riserva comunque la facoltà di procedere autonomamente ad ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti rilasciate in sede di gara, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali, anche per gli altri concorrenti.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

11. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:

- a. pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile (Non è possibile soccorso istruttorio);
- b. i cui plichi non pervengano o pervengano dopo il termine perentorio già precisato (Non è possibile soccorso istruttorio);
- c. mancanti o carenti di sigilli sul plico di invio tali da lasciar presupporre che sia stato concretamente violato il principio di segretezza dell'offerta (non è possibile soccorso istruttorio);
- d. il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'impresa concorrente, di modo che non sia possibile attribuire il plico a nessun concorrente né comprendere il contenuto dello stesso;
- e. che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza (Non è possibile soccorso istruttorio);
- f. sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte che non contengano all'interno del plico principale le buste richieste dal Bando Disciplinare, o che pur essendo le stesse presenti non siano sigillate in maniera tale da poterne concretamente pregiudicare la segretezza (non è possibile alcun soccorso istruttorio);

11.2 Sono escluse, dopo l'apertura della Busta Interna B, le Offerte

- a. carenti di una o più di una delle documentazioni richieste;
- b. che apportino varianti sostanziali al Capitolato a base di gara,
- c. che non oltrepassino la soglia di sbarramento prevista dal bando;
- d. che riportino all'interno della documentazione tecnica indicazioni economiche riferibili all'offerta da presentare in fase di gara.

11.3 Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna C, le offerte:

- a. carenti della Offerta Economica o della Lista delle Categorie o di entrambi i documenti (Allegato 3 alla Lettera-disciplinare) (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio in quanto i documenti sono richiesti a pena di esclusione per avere certezza assoluta sui termini economici in base ai quali l'impresa negozia con la stazione appaltante);
- b. mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- a. che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione della fornitura (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- b. che rechino l'indicazione di un'offerta in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre, o che riportino un'offerta indeterminata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- c. che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulta subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- d. che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal Decreto Legislativo 50/2016 e dalla lettera-invito (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio)

11.4 Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a. in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio), fatto salvo quanto previsto dall'art.48 del D.Lgs. 50/2016;
- b. di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale ai sensi dell'art.80 del Decreto Legislativo 50/2016. In questo caso si provvederà ad escludere le imprese, ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazione non veritiere (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

- c. le offerte degli operatori economici che presentino nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80 comma 5 lettera f bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);
- d. che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- e. in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (Decreto Legislativo 50/2016, DPR 207/2010) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
- f. dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) e che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- g. dei concorrenti prima migliore offerta che non forniscano le eventuali documentazioni richieste dalla stazione appaltante nei termini perentori indicati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- h. dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante. In questo caso, oltre all'esclusione, si provvederà all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione ad A.N.A.C (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- i. dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell'offerta con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

12. NORME FINALI

Il Comune di Sant'Arcangelo termina gli adempimenti di propria competenza con la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016; pertanto per la sottoscrizione del contratto e la successiva e conseguente fase dell'esecuzione dello stesso dovrà farsi riferimento al Comune di Sant'Arcangelo – Ufficio Tecnico.

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Domenica Maria Rinaldi.

Trattamento dei dati personali dell'appaltatore: in relazione al D.Lgs. 196/2003 riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", i dati verranno inseriti nei nostri archivi.

È facoltà dell'appaltatore richiedere la rettifica e/o la cancellazione dei propri dati.

La Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Arch. Domenica Maria Rinaldi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sant'Arcangelo, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Sant'Arcangelo, lì 19.07.2018

La Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
F.to Arch. Domenica Maria RINALDI